

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 149/CSA- RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 30.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)

La F.C. Bari, con reclamo fatto pervenire a questa Corte nei termini stabiliti dal C.G.S., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, a seguito della gara Palermo/FC Bari, era stata irrogata alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 con diffida per "avere i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato un sediolino contro uno steward il quale riportava una ferita per come refertato dai collaboratori della Procura Ferale; per aver inoltre al 36" del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. b), C.G.S., per aver concretamente la Società operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza".

Attraverso i motivi di gravame, la società ricorrente chiede, in via principale, la riforma integrale della decisione del Giudice di prime cure e, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata ad una ammenda di € 6.000,00 senza diffida.

La F.C. Bari sostiene che la decisione emessa dal GS, ai sensi dell'art. 14 del C.G.S., non è corretta in quanto tale norma troverebbe applicazione solo con riferimento ad episodi avvenuti all'interno o presso le aree esterne all'impianto sportivo di appartenenza della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l'applicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui la F.C. Bari, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l'impianto sportivo del Palermo, impianto dove si sono verificati i gravi episodi in oggetto.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato atteso che le violazioni di cui all'art. 14 del C.G.S. sono applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all'interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. EMPEREUR ALAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/BARI DEL 12.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 178 del 15.05.2018)

Il calciatore Empereur Alan, tesserato in favore della F.C. Bari 1908 S.p.A., ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Parma / Bari del 12.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 178 del 15.5.2018) per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere, al 38° del secondo tempo, successivamente alla notifica del

provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.

Il ricorrente contesta l'eccessiva afflittività della sanzione come sopra irrogata dichiarando di aver assunto nei confronti del quarto ufficiale una condotta lievemente irrispettosa e non ingiuriosa e non sussistendo a carico del reclamante alcun caso di recidiva.

A sostegno di quanto sopra esposto, il reclamante, inoltre, elenca alcune decisioni adottate dalla Corte Sportiva d'Appello in relazione a casi analoghi.

Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione da tre a due giornate effettive di gara.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Alan Empereur sia congrua in relazione al comportamento assunto dallo stesso nei confronti della quarta ufficiale, in quanto una giornata deve essere attribuita per l'espulsione ed ulteriori due giornate per la condotta irrispettosa assunta e, pertanto, di non accogliere il reclamo proposto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Empereur Alan.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINTO PIERLUIGI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA I TIM FIORENTINA/BOLOGNA DEL 12.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 244 del 15.05.2018)

Con preannuncio del 17.5.2018, la società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A del 15.5.2018 (Com. Uff. n. 244) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Pinto Pierluigi la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente”*. Il tutto occorso in occasione della gara Fiorentina/Bologna del 12.5.2018, valevole per il Campionato Primavera I TIM – Trofeo Giacinto Facchetti.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, evidenziando innanzi tutto la condotta esemplare sempre serbata dal calciatore medesimo nei confronti degli ufficiali di gara. Nello specifico, la reclamante rimarca la circostanza che il Pinto avrebbe rivolto taluni commenti nei confronti della terna arbitrale in segno di contrarietà per la concessione di un calcio di rigore in favore del Bologna al 44° del primo tempo sul risultato di 1 -1; osserva pertanto che l'episodio, ferma restando la condotta stigmatizzabile del calciatore, andrebbe inquadrato nella cornice di particolare concitazione agonistica in cui sarebbe maturato e comporterebbe quindi la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate di gara (di cui una per la diffida e una per le espressioni pronunciate) o tutt'al più, in subordine, la commutazione nell'ammenda di una delle giornate di squalifica.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Si rileva dal referto dell'assistente sig. Marco Trinchieri che il calciatore Pinto Pierluigi *“in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore alla soc. Bologna, si avvicinava di corsa e mi rivolgeva le seguenti parole: siete scarsi, fate schifo”*.

Premesso che non è in contestazione la pronuncia di siffatte espressioni e, per vero, neppure la loro portata ingiuriosa o quantomeno irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, ricorre pacificamente la fattispecie di cui all'art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente irrogazione della sanzione minima della squalifica per due giornate di gara (oltre all'ulteriore giornata per la quinta ammonizione). Né alcun rilievo può assumere, in termini di circostanze attenuanti, la dedotta particolare concitazione del momento causata dalla concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, posto che il calciatore Pinto, pur non risultando direttamente coinvolto nell'azione specifica, si è deliberatamente rivolto all'assistente arbitrale, avvicinandogli di corsa proprio al fine di rivolgere espressioni ingiuriose all'indirizzo degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL VENEZIA F.C. S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/PESCARA DEL 18.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018)

Con atto, spedito in data 22.5.2018, la società Venezia FC preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Venezia/Pescara, disputatasi in data 18.5.2018, era stata irrogata, a carico dell'allenatore della Società ricorrente, sig. Inzaghi Filippo, la squalifica per una giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Venezia FC faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all'ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l'art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l'altro, che *"Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova"*; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per 1 giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Ciò premesso, questa Corte, sentito il Direttore di Gara, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo all'espressione blasfema proferita dal sig. Inzaghi Filippo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri